

Genesis

RIVISTA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELLE STORICHE

XVIII / 2, 2019

viella

SOCIETÀ ITALIANA DELLE STORICHE

Presso Casa Internazionale delle Donne, via della Lungara 19 – 00165 Roma
rivistagenesis@societadellestoriche.it – www.societadellestoriche.it

Presidente:

Simona Feci

Consiglio direttivo:

Marina D'Amelia, Marina Garbellotti, Adelisa Malena, Tiziana Noce, Alessandra Pescarolo,
Raffaella Sarti, Paola Stelliferi, Stefania Voli

GENESIS

Rivista della Società Italiana delle Storiche

Copyright ©2019 - Società Italiana delle Storiche e Viella

ISSN 1594-9281 ISBN 978-88-3313-282-2 (carta) ISBN 978-88-3313-283-9 (e-book)

Rivista semestrale, anno XVIII, n. 2, 2019

Registrazione presso il Tribunale di Roma del 23/05/2002, n. 230/2002

Direzione:

Ida Fazio

Redazione:

Stefania Bartoloni, Denise Bezzina, Sandra Cavallo, Monica Martinat, Manuela Martini, Laura
Schettini, Anna Vanzan, Xenia von Tippelskirch

Segreteria di redazione:

Vanessa Moi (rivistagenesis@societadellestoriche.it)

Comitato scientifico:

Giorgia Alessi, Marzio Barbagli, Maurizio Bettini, Sofia Boesch Gajano, Anna Bravo, Sara
Cabibbo, Giulia Calvi, Patrizia Guarnieri, Christiane Klapisch-Zuber, Thomas Kuehn, Gianna
Pomata, Mariuccia Salvati, Jane Schneider, Violaine Sebillotte Cuchet, Simonetta Soldani,
Arnaldo Testi, Maria Antonietta Visceglia

Direttrice responsabile:

Angela Maria Azzaro

Progetto grafico della copertina:

Signum Grafica

Redazione e amministrazione:

Viella s.r.l., via delle Alpi, 32 - 00198 Roma tel./fax 06 84 17 758 – 06 85 35 39 60
www.viella.it – info@viella.it – abbonamenti@viella.it

Abbonamento annuale (2 numeri):

Italia € 64,00 Estero € 80,00 Numero singolo € 30,00

Alle socie è riservato un prezzo speciale.

Modalità di pagamento:

– c/c postale 77298008

– c/c bancario UniCredit S.p.A. Agenzia Roma Parioli A

IBAN: IT82B0200805120000400522614

Codice BIC SWIFT: UNCRITM1723

I contributi inseriti nella sezione IL TEMA e RICERCHE, dopo lettura redazionale, sono valutati
in forma anonima da due esperti esterni (double blind peer review).

IL TEMA

- Maschilità e violenza di genere**, a cura di Domenico Rizzo e Laura Schettini
- Introduzione* 5
- Susanna Mantioni
*Pornografia, violenza sessuale e «mandato di mascolinità»
in alcune fonti di età moderna* 17
- Fernanda Alfieri
*Legittime forzature e maschilità ideali. Fra teoria giuridico-morale
del matrimonio e prassi giudiziarie (secoli XVI-XIX)* 39
- Christel Radica
Onore, follia e amore: storie di assassini a Firenze (1866-1914) 63
- Andrea Sortino
*Paranoici e uxoricidi. Tracce dal manicomio criminale
di Barcellona Pozzo di Gotto* 83
- Cecilia Nubola
*Uomini che uccidono le donne. Processi e misure di clemenza
in Italia tra anni '40 e '50* 105
- Mauro Giori
*Cartoline da un mondo torbido: maschilità, violenza e omosessualità
nel cinema italiano del dopoguerra* 127

RICERCHE

- Benedetta Calandra
*Helen Rodríguez e le sterilizzazioni tra Puerto Rico e Stati Uniti.
Una questione di scelta?* 145
- Valentina Moro
*Il femminile tragico e il teatro della parola. La responsabilità
e il giudizio nelle Trachinie di Sofocle* 165

INTERVENTI

- Chiara Saraceno
Ricordo di Simonetta Piccone Stella 191

RUBRICHE

Recensioni

- Azzurra Tafuro
Sul primo femminismo italiano (1865-1925) 195

Resoconti	
Paola Stelliferi <i>Trent'anni di Sis (1989-2019). Memorie, ricerche, archivi</i> <i>(Roma, 15 giugno 2019)</i>	199
Rosanna De Longis <i>A cento anni dall'abolizione dell'autorizzazione maritale</i> <i>(Roma, 10-11 ottobre 2019)</i>	205
Le pagine della Sis , a cura di Rosanna De Longis	211
SUMMARIES	217
LE AUTRICI E GLI AUTORI	221

Fernanda Alfieri

Legittime forzature e maschilità ideali. Fra teoria giuridico-morale del matrimonio e prassi giudiziarie (secoli XVI-XIX)

1. Premesse

Questo articolo intende soffermarsi sul matrimonio cristiano e su alcuni elementi situati alla sua base che contribuiscono alla legittimazione della coazione al suo interno, a detrimento particolare del soggetto femminile della coppia. Ciò emerge nei modi non soltanto di definire e organizzare la relazione ideale, ma anche di rimediare alle sue anomalie.

Due sono i piani di osservazione. Il primo è il discorso teologico-giuridico prodotto dopo la rottura dell'unità politico-religiosa cristiana e il Concilio di Trento, occasione per la Chiesa cattolica di riordinare l'istituto matrimoniale fondandone il monopolio assoluto sulla sua natura sacramentale. Il secondo è dato da due cause matrimoniali di nullità per impotenza, situazione nella quale si configura la smentita dell'ideale normativo di un maschile necessariamente virile, su cui sarebbe tenuta a impostarsi la gestione del rapporto coniugale. Il primo procedimento, che vide insoddisfatta l'istanza della parte attrice, mostrerà come gli argomenti della priorità di salvaguardia del legame conducano di fatto alla colpevolizzazione della coniuge, esortata a farsi carico della situazione per tutelare l'onore del marito, esposto al rischio dell'accusa infamante di impotenza. Il secondo, risoltosi invece con l'annullamento, offre una perizia medica dettagliata che rende conto delle idee circolanti sulla fisiologia maschile, data come necessariamente improntata alla potenza e difficile a contenersi.

In entrambi i casi, relativamente tardivi, il quadro normativo di riferimento resta quello consolidatosi nella prima età moderna. Il che non stupisce, se si tiene presente, a titolo di esempio, che il ricorso alle *Disputationes de sancto matrimonii sacramento* del gesuita giurista e teologo Tomás Sánchez (1550-1610) – *auctoritas* per eccellenza in

materia matrimoniale e qui riferimento principale¹ – da parte del Tribunale della Rota romana è stato abbondante ancora nel Novecento.²

2. Nella rete del *debitum*, dall'alba del cristianesimo

Una consolidata tradizione storiografica ha individuato nella prima età moderna l'inizio di un'attenzione sistematica da parte delle istituzioni nei confronti non solo dell'istituto matrimoniale, ma anche delle sessualità cosiddette eccentriche rispetto ai modelli sanciti come normativi.³ Sia le storie della sessualità sensibili alla proposta di Michel Foucault, avanzata originariamente ne *La volontà di sapere* (1976), sia quelle che si rifanno alla tesi del disciplinamento intercettano nelle esigenze di riordino (religioso e politico) che segnarono tanto il mondo cattolico quanto quello protestante il prendere forma del soggetto sessuato, istigato ad ammettere atti e desideri più profondi, che fosse al cospetto di un sacerdote cattolico o di un giudice secolare di un tribunale matrimoniale protestante.⁴ È in questo contesto che si sviluppa una letteratura normativa che tenta di coprire ogni ambito della relazione coniugale, dal suo costituirsi al vivere quotidiano, che non ha precedenti per ambizione di esaustività. Ed

1. Indicherò nel testo i riferimenti all'opera di Tomás Sánchez senza i numeri di pagina delle edizioni consultate, non soggette a censura, che sono le seguenti: per i libri I-VI, *Disputationum de sancto matrimonii sacramento libri sex*, Genua, apud I. Pavonem, 1605; per il libro VII, *Tomus secundum disputationum de sancto matrimonii sacramento*, Matriti, praelo et expensis L. Sanchez, 1605; per i libri VIII-X, *Tomus tertium disputationum de sancto matrimonii sacramento*, Matriti, apud L. Sanchez, 1623. Sulla vita dell'autore, opera e ricezione, cfr. Fernanda Alfieri, *Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII)*, Bologna, Il Mulino, 2010 e Rafael Domingo, *sub voce* in *Great Christian Jurists in Spanish History*, a cura di Id. e Javier Martínez-Torrón, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 225-238. Una versione preliminare di questo articolo è stata discussa al seminario *Uomini che maltrattano le donne. Uno sguardo tra passato e presente*, Trento, 21 novembre 2018. Ringrazio la redazione di «Genesis», la curatrice e il curatore del numero e i referees anonimi per la lettura attenta e per i suggerimenti.

2. Come riporta Ulrich Mosiek, *Die Probatu Auctores in den Ehenichtigkeitsprozessen der S. R. Rota seit Inkrafttreten des Codex I. C.*, Freiburg, 1958, nelle decisioni rotali prodotte fra 1918 e 1947, il riferimento a Sánchez ricorre più di quattrocento volte, in cause di nullità per impotenza, difetto di consenso o consenso coatto.

3. Cfr. Umberto Grassi, *Sodoma. Persecuzioni, affetti, pratiche sociali (secoli V-XVIII)*, Roma, Carocci, 2019, specie il cap. 6; Matteo Al Kalak, *Investigating the Inquisition: Controlling Sexuality and Social Control in Eighteenth-Century Italy*, in «Church History», 85/3 (2016), pp. 529-551; Vincenzo Lavenia, *Un'eresia indicibile. Inquisizione e crimini contro natura in età moderna*, Bologna, EDB, 2015. Sul matrimonio pre- e post-tridentino, *Marriage in Europe: 1400-1800*, a cura di Silvana Seidel Menchi, in collaborazione con Emilyn Eisenach, Toronto, University of Toronto Press, 2016.

4. Si veda Diarmaid MacCulloch, *Riforma. La divisione della casa comune europea (1490-1700)*, Roma, Carocci, 2010 (ed. orig. London 2003), pp. 752-769.

è ad essa che sarà utile guardare per intraprendere un'indagine sui presupposti normativi e sui calchi antropologici dei fenomeni indagati in questo fascicolo. Prima di affrontarla, può essere però utile gettare uno sguardo sulla tradizione su cui tale letteratura si innesta. È di stimolo la pubblicazione dell'ultimo volume della *Storia della sessualità* di Michel Foucault, *Les aveux de la chair*,⁵ che anticipa le cronologie della genesi del moderno «soggetto di desiderio», rintracciandole nelle pratiche di scrutinio del sé compiuta dai primi monaci cristiani nel tentativo di formare una comunità separata, sottraendosi così al dominio dell'impero pagano. Un'operazione fondamentale per il costituirsi del nesso tutt'oggi inscindibile fra corpo, persona, sessualità – e si aggiunga qui – di mano principalmente maschile. Se femminile fu l'alterità tentatrice dalla quale guardarsi, maschili furono i corpi dei monaci che scrutavano se stessi alla ricerca del movimento della carne da sopprimere; maschili i loro interlocutori, i direttori spirituali cui aprire un'anima che non doveva avere segreti; maschili gli autori del *corpus* patristico che da queste esperienze si generò; virile l'impresa di combattimento per la conquista della castità, fondata sulla resistenza strenua fino alla vittoria su di sé.

Come illustra il capitolo terzo di *Les aveux de la chair*, la prima teorizzazione del matrimonio cristiano, che godette di un successo dalla durata secolare, risale al IV secolo e si deve soprattutto al tentativo (riuscito) di Agostino d'Ipbona di rendere accettabile la dimensione del matrimonio, benché terrena, non ascetica, e inevitabilmente compromessa con la pratica sessuale. Il cristianesimo, fattosi religione di Stato, non poteva più permettersi di vivere separato dal mondo, respingendo la condizione sessuata abbracciata dai più. Bisognava dare dignità a un ruolo – quello dei coniugi che vivono nella mescolanza dei corpi – in fondo necessario alla religione ora istituzionalizzata, per entrare nel mondo generando prole cristiana. Il lavoro di monitoraggio di sé condotto dai primi monaci nelle solitudini del deserto, con il loro lessico maschile della carne (pensiamo alla parola *pollutio*, che per secoli indicherà anche l'orgasmo femmi-

5. Sulla cristianistica e l'opera di Michel Foucault, *Histoire de la sexualité*, vol. IV, *Les aveux de la chair*, Paris, Gallimard, 2018, cfr. Roberto Alciati, *Rileggere il cristianesimo antico attraverso le pratiche del sé*, in «Storica», XXI/71 (2018), pp. 151-160. Restano riferimento Aline Rousselle, *Porneia. De la maîtrise du corps à la privation sensorielle, II^e-IV^e siècles de l'ère chrétienne*, Paris, Presses Universitaires de France, 1983 e Peter Brown, *Il corpo e la società: uomini, donne e astinenza sessuale nel primo cristianesimo*, Torino, Einaudi, 1992 (ed. orig. New York 1988).

nile, come vedremo) non è rimosso da Agostino, ma si mostra utile anche per insegnare ai coniugi un uso moderato della pratica sessuale. Questa volta, però, lo scrutare il proprio desiderio e l'intercettarne i movimenti più sottili non sono finalizzati al suo eradicamento, ma alla sua temperata soddisfazione e alla generazione. Il fine ultimo del commercio carnale praticato dai coniugi, che si vuole ordinato e teoricamente simmetrico, è doppio: terreno e ultraterreno. Serve, da un lato, a popolare cristianamente il mondo generando prole; dall'altro, ad avvicinarsi il più possibile alla condizione originaria di Adamo ed Eva prima della caduta, quando vivevano indivisi, privi del pungolo della concupiscenza, e in uno spontaneo rispetto delle gerarchie naturali. Allora l'uomo e la donna obbedivano a Dio, la donna all'uomo e il corpo alla ragione. Dalla prima *défaillance* della storia dell'umanità, ovvero dal peccato dei progenitori, Adamo caduto e i suoi discendenti avrebbero perso il controllo pieno sul proprio corpo e sulle loro donne. Questo avrebbe gettato tutti gli esseri umani nel disordine dei sensi. Sin dalle trattazioni della prima Patristica, la carne è il territorio principe dell'inevitabilità dei fatti corporei (e non a caso, come vedremo, anche nella dottrina matrimoniale successiva sarà l'ambito dal quale partire per l'organizzazione dell'ordinato *ménage* coniugale). È nella carne che si vede la manifestazione più evidente di quella che Agostino chiama la *violentia concupiscentiae*,⁶ la quale, insieme alla *caecitas cordis* (ovvero il non sapere cosa è permesso o proibito), è la pena che tutti gli umani scontano per il peccato del loro progenitore, di cui portano dentro il germe. "Forza contraria a chi la subisce" sembra essere qui l'accezione del termine *violentia*, invalsa, tanto per il sostantivo quanto per i relativi aggettivi e avverbio (*violentus/-al/-um, violenter*), anche nel discorso giuridico e morale di età moderna. Essa si trova riferita non solo, come possiamo attenderci, all'azione umana, ma anche a forze impersonali come, in questo caso, la concupiscenza, che vanno contro quella che è data essere la caratteristica peculiare dell'essere umano in chi la patisce: la libera volontà. Alla base vi è il convincimento che ogni cosa in natura abbia una tensione spontanea verso la propria meta, come il fuoco sale verso l'alto e l'oggetto lasciato a se stesso si dirige verso il basso. Quando qualcosa interviene a deviare la traiettoria di un oggetto imprimendogli un nuovo moto,

6. Augustinus, *Contra Iulianum opus imperfectum*, libri IV-VI, CSEL, a cura di Michaela Zelzer, Wien, Verlag der Österreichischen akademie der Wissenschaften, 2004, vol. 85/2, I. VI, cap. 17, p. 348.

questo è detto “violento” (Aristotele, *Fisica*, libro VIII). Allo stesso modo, la concupiscenza irrompe nel quotidiano, anche in quello di colui che si astiene, e induce a deviare da quello che dovrebbe essere il fine naturale dell’umano: assecondare la razionalità. In questo sta la sua *violentia*. La *violentia* in questo preciso ambito discorsivo non pone problemi quanto all’intenzione di chi la agisce (e del resto, la concupiscenza è impersonale, non responsabile), ma all’atteggiamento di chi la subisce.⁷ Ne è in qualche forma complice o totalmente estraneo? La *violentia concupiscentiae*, eredità dei primi genitori, è un male intrinseco, impossibile da sradicare. Tuttavia, alle sue “vittime” è richiesto di non esserne complici e di adottare delle contromisure per contenerne gli effetti. Per chi non fosse capace della rinuncia integrale, condizione di elezione, la via è il matrimonio.

La prima teorizzazione cristiana dell’unione coniugale come rimedio nasce da questa narrazione dell’inizio dei tempi e dalla convinzione che vi sia uno stato di urgenza costante di riparare agli effetti dell’errore dei progenitori. Una tradizione di durata secolare l’avrebbe fatta propria, ribadendo la necessità del dispositivo di matrimonio per scongiurare l’anarchia ed escogitando precisi modi di organizzazione.⁸ Questi si incardinano sull’idea che, nell’atto sessuale come nella vita, il marito assuma necessariamente il ruolo di *agens* e la moglie quello di *patiens*. Ruoli indiscutibili perché risalgono a una storia sacra antecedente i tempi e la caduta dei progenitori, e perché conformarsi è l’unico modo per avvicinarsi in terra a quella perduta

7. In apertura al libro IV delle *Disputationes* dedicato al consenso coatto, che rende il matrimonio invalido (d. 1, n. 1, p. 682), Sánchez definisce l’atto umano violento come «totalmente coatto e contrario alla volontà». Quello che interessa è comprendere la postura della vittima in relazione a ciò che è stata forzata a compiere: ne è complice? Il riferimento è Aristotele (*Etica nicomachea*, libro III, cap. 2), che definisce violento «ciò che arriva da fuori e non conferisce a chi lo subisce alcuna forza». È ciò che accade al cristiano che viene rapito, condotto in un tempio pagano e forzato a gettare incenso verso l’idolo. La sua mano non si muove per volontà sua, ma di altri: il suo gesto non è colpevole perché non offre alcuna complicità della volontà. Un *excursus* del lessico della violenza nella tradizione canonistica, che sembra invece vedere il termine *vis* più vicino all’accezione a noi contemporanea di “violenza”, è in Giuseppe Dossetti, *La violenza nel matrimonio in diritto canonico*, Milano, Vita e pensiero, 1998, pp. 61-78. Sulla violenza coniugale, cfr. Marco Cavina, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari, Laterza, 2011. Sulla violenza contro le donne, per un bilancio storiografico rimando a *Storia e uso pubblico della violenza contro le donne*, in *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, a cura di Simona Feci e Laura Schettini, Roma, Viella, 2017, pp. 7-39.

8. Marta Madero, *La loi de la chair: le droit au corps du conjoint dans l’oeuvre des canonistes (XII^e-XI^e siècle)*, Paris, Presses de la Sorbonne, 2015. Una prospettiva di lungo periodo si trova in *Due in una carne: Chiesa e sessualità nella storia*, a cura di Margherita Pelaja e Lucetta Scaraffia, Roma-Bari, Laterza, 2008.

condizione e guadagnarsi così la vita ultraterrena. La regolamentazione della sessualità coniugale in forma di *debitum*, da richiedere e restituire secondo regole date per oggettive, inchioda così i coniugi – teoricamente aventi pari diritto a prendere parte alla pratica sessuale – a ruoli fissi.⁹

Si aggiunga che, in questo quadro valoriale originario, che vede un consolidamento giuridico a partire dal XII secolo, e nel quale si situa la normativa post-tridentina, si attribuisce alla persona, a prescindere dal sesso di appartenenza, il dovere di essere padrona di sé, ovvero di controllarsi, e non di disporre di sé a proprio piacimento ponendo la propria gratificazione come scopo dell'atto sessuale.¹⁰ La soddisfazione del proprio desiderio, infatti, va sempre assoggettata a istanze prioritarie: la generazione di prole per la specie in cima a tutto, e la volontà del coniuge, *in primis* del marito che, in base allo schema originario radicato nella posizione dell'Adamo prima della caduta, detiene la regia della relazione, a partire dall'atto sessuale. In questo equilibrio sperequato, l'ingrediente della coazione come antidoto alla *violentia concupiscentiae* appare essenziale per entrambi i coniugi. Una catena di coazioni regolamentate è chiamata a contenere i danni di quell'irruzione di sensualità inevitabile: il *debitum coniugale* vincola per contratto il coniuge a rispondere alla richiesta dell'altro di consumare l'atto sessuale, anche contro la propria volontà. A monte, vi è il sì, il consenso scambiato a fronte del celebrante e dei testimoni, attraverso cui i due hanno trasferito il diritto di uso del proprio corpo all'altro/a, secondo uno schema fondato su un presupposto di parità.¹¹

9. Cfr. Domenico Rizzo, "Pares sed non aequales". *Il corpo degli sposi tra teologi moralisti e medici legali del Seicento*, in «Quaderni storici», 136 (2011), pp. 220-247; Maria Sole Testuzza, *Matrimonio e codici. L'ambiguo statuto della corporeità*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 42 (2013), pp. 281-321.

10. La dottrina post-tridentina accentua la dimensione della responsabilità individuale sul tema della disponibilità del corpo sessuato. Significativa la trattazione che Sánchez opera dello *stuprum*, categoria dalla quale esclude la deflorazione della vergine consenziente, che diviene così responsabile, essa sola, della custodia del proprio onore. Per gli esiti penalizzanti dei dibattiti teologico-giuridici sul diritto/dovere di disporre di sé (il risarcimento con dote o matrimonio è così messo in discussione), cfr. Giorgia Alessi, *Stupro non violento e matrimonio riparatore. Le inquiete peregrinazioni dogmatiche della seduzione*, in *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quagliani, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 609-640; Giovanni Cazzetta, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano, Giuffrè, 1999, in particolare pp. 88-95.

11. Uno schema che la canonistica di età moderna accentua calando il consenso nello schema formale del contratto. Cfr. Giuseppe Caputo, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, vol. II, *Il matrimonio e le sessualità diverse. Tra istituzione e trasgressione*, Padova, Cedam, 1984, pp. 174-217; Giordano Caberletti, *L'oggetto essenziale del consenso coniugale*

Così, in linea di principio, entrambi possono riscuotere il debito, ovvero richiedere la consumazione dell'atto sessuale come atto dovuto. Tuttavia, le forme di riscossione sono regolamentate declinandole sulle "innate" qualità dei sessi, e il risultato è un assetto giocoforza sperequato: «vir nobiliorem partem habet in actu coniugali», recita il commento di Tommaso d'Aquino alle *Sentenze* di Pietro Lombardo, facendo risalire alla situazione genesiaca il ruolo naturalmente e obbligatoriamente attivo dell'uomo/Adamo nel pieno dominio di sé e della regia della copula coniugale.¹² «In actu coniugali vir nobiliores partes agit, est enim agens, uxor vero patiens», riprende il passo Tomás Sánchez nel libro delle sue *Disputationes* dedicato al debito coniugale (l. IX, d. 2, n. 1), aggiungendo che, sulla base dell'organizzazione gerarchica del rapporto sessuale, tutto il *ménage* si deve regolare di conseguenza. Anche nel governo domestico, l'iniziativa e la decisione spettano dunque sempre al marito.

La tradizione successiva a Tommaso avrebbe elaborato una casistica dei modi di richiesta e restituzione del *debitum*: il maschio attivo e dotato del *baculus* della razionalità chiede esplicitamente quanto gli spetta, mentre la femmina passiva e *imbecillis* (priva del *baculus*), inadeguata all'iniziativa, specialmente quella di tipo sessuale, va "aiutata" anticipandone le richieste, ovvero "restituendole" il debito coniugale anche quando non lo richiede. Il silenzio femminile, o anche il suo "no", spesso celano un "vorrei ma non posso", che – se non soddisfatto – può portare al disordine morale più estremo, sotto l'incombente minaccia della concupiscenza. Sánchez osserva che su questo le *auctoritates* sono unanimi. Di fatto, concordano nel consentire al marito, per un supposto bene spirituale della coniuge, di decidere in piena legittimità per lei cosa fare del suo corpo. Gli spetta di diritto, e per dovere. A questa regola generale seguono tentativi di determinazione dei modi e delle quantità che si risolvono, ancora una volta, nel conferire priorità all'iniziativa maschile chiamando in causa argomenti di natura. Così, per esempio, se la moglie richiedesse troppo spesso il debito coniugale (ammesso che vi riesca, per le ragioni di cui sopra), il marito dovrebbe preservarsi, in considerazione del danno

nel matrimonio canonico. *Studio storico-giuridico sul pensiero di Tomás Sánchez*, Brescia, Morcelliana, 1995; Edoardo Dieni, *Tradizione «iuscorporalista» e codificazione del matrimonio canonico*, Milano, Giuffrè, 1999.

12. Autorità costante è Tommaso d'Aquino, specie lo *Scriptum in quatuor libros sententiarum*, l. IV, d. 31, q. 1, a. 3. Si fa riferimento all'edizione consultabile on line all'indirizzo <http://www.corpusthomicum.org/iopera.html> (ultimo accesso alle fonti digitali citate 5 novembre 2019).

fisico che l'eccesso sessuale procura nell'uomo. Infatti, il seme maschile, per le troppo frequenti emissioni, si secca, provocando invecchiamento precoce (l'autorità è Aristotele, *Lunghezza e brevità della vita*). L'eventuale danno fisico che, viceversa, la donna subirebbe per rispondere alle frequenti richieste sessuali del marito non è invece in questione, salvo che essa non sia in gravidanza, e a rischio, percepito come imminente, di perdere la prole (l. IX, d. 2, n. 12; d. 4, n. 6).

Ma cosa accade quando, proprio nel momento in cui il "sì" scambiato dagli sposi deve sostanzarsi nel primo atto sessuale, che sancisce la reciproca consegna dando avvio all'economia futura del debito coniugale, le cose non vanno nel verso previsto? Cosa accade quando in questo sistema di coazioni necessarie un maschile dato come naturalmente *nobilis* si rivela essere altrimenti?

3. Giovanni Battista «come se fosse morto» e il dovere di Domenica

Per tentare di rispondere, si è intrapreso un esame delle cause di nullità per impotenza celebrate fra metà del XVII e inizio del XIX secolo nel tribunale vescovile della Diocesi di Trento.¹³ In proporzione al totale e alla tipologia delle vertenze documentate,¹⁴ la casistica trentina è numericamente esigua. Tuttavia, può aprire ulteriori squarci su una dimensione della conflittualità coniugale ancora relativamente inesplorata per l'età moderna, quella che si innesca a fronte dell'impossibilità di compiere l'atto che ratifica sia la validità del vincolo, sia l'assunzione dei ruoli attesi e con essi delle identità pienamente adulte e riconosciute.¹⁵ Si tratta, come accennato, della situazione di

13. Archivio diocesano tridentino (d'ora in avanti ADTn), *Cause matrimoniali*, b. 37, fasc. 517, cc. 1r-44v. Sulle cause matrimoniali trentine e sullo stato della documentazione cfr. Luca Faoro, *Il giudice e il principe. Diritto canonico e responsabilità di governo nella vicenda di Matthias Stelzhamer e Giulia Linarolo (Trento 1664-1666)*, in *Contugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 191-334; Marco Bellabarba, *I processi per adulterio nell'Archivio Diocesano Tridentino (XVII-XVIII secolo)*, in *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 185-230; Giovanni Ciappelli, *I processi matrimoniali: quadro di raccordo dei risultati della schedatura (Venezia, Verona, Napoli, Feltre e Trento, 1420-1803)*, in *I tribunali del matrimonio*, pp. 67-100; Luca Faoro, *Il ricorso alla carcerazione nei processi matrimoniali di Trento (secoli XVII-XVIII)*, ivi, pp. 189-210.

14. Sono diciassette in totale le cause di nullità fra 1700 e 1802: cfr. Faoro, *Il ricorso alla carcerazione*, pp. 207-208. Una comparazione fra Trento e altri tribunali matrimoniali è possibile tramite la consultazione del database <http://marriageitaly.humnet.unipi.it/index.html>.

15. Cfr. Pierre Darmon, *Le tribunal de l'impuissance: virilité et défaillances conjugales dans l'Ancienne France*, Paris, Seuil, 1979; Daniela Hacke, *Gendering Men in Early Modern Venice*, in «Acta Histriae», 8/1 (2000), pp. 49-64; Pierroberto Scaramella, *Inquisizione, eresie,*

anomalia forse più estrema, in cui si smentiscono gli ideali attesi di un maschile necessariamente potente e di un femminile altrettanto necessariamente accogliente, e viene meno la possibilità di avviare l'economia del *debitum* coniugale, rimedio obbligato contro la *violentia concupiscentiae*.

Questo accade, per esempio, nella vertenza Bleggi-Villi, aperta da Domenica, che richiedeva venisse riconosciuta la nullità del vincolo contratto con Giovanni Battista. Iniziata nella primavera del 1802, la vertenza si sarebbe risolta in sei mesi e, si può anticipare, a sfavore dell'istanza della parte attrice, come quattro delle sei cause analoghe. Dalla piccola comunità di Cavrasto (nel Trentino occidentale, mentre si consumava il declino del secolare principato arcivescovile di Trento)¹⁶ dove vivevano di pastorizia e lavori di fatica, un giorno di aprile i coniugi si erano recati dal parroco di Bleggio, delegato del tribunale, a una mezz'ora di cammino, sperando in una veloce risoluzione della questione. «Nonostanti tutti li leciti modi adoperati da essa lei per potervelo ridurre», la donna aveva denunciato l'impotenza del marito e chiesto, insieme alla sua condizione «libera», la restituzione della dote e il risarcimento dei danni, che i due avrebbero concordato in un compenso in «cinquecento fiorini, due galede di oglio, ed uno staro di fagioli». ¹⁷ L'uomo a sua volta aveva ammesso che quanto affermato era vero: «mai stato capace di carnalmente congiungersi ad essa». Di fronte a quelle «così franche, e nude asserzioni», che il linguaggio, tuttavia, adombrava essere state pronunciate contro voglia (lui aveva dichiarato che «dovea confessare» la sua incapacità obbedendo «all'impulso della propria coscienza»),¹⁸ il parroco aveva ritenuto opportuno ordinare una perizia. Muovendosi all'interno di una secolare visione umorale della persona, di cui si vedrà oltre nel dettaglio, nel trentatreenne Giovanni Battista gli incaricati avevano constatato un «temperamento cachetico ipocondriaco», in equilibrio precario in un «corpo non ben organizza-

etnie. Dissenso religioso e giustizia ecclesiastica in Italia (secc. XVI-XVIII), Bari, Cacucci, 2005, pp. 207-231; Joanne M. Ferraro, *Marriage Wars in Late Renaissance Venice*, Oxford, Oxford University Press, 2001; Elena Brambilla, *I reati morali tra corti di giustizia e casi di coscienza, in I tribunali del matrimonio*, pp. 521-576, in particolare pp. 553-555; sull'Italia liberale si veda Domenico Rizzo, «Mamma, tutto è fatto!». *Impotenza maschile e unioni coniugali in Italia alla fine dell'Ottocento*, in «Quaderni storici», 145/1 (2014), pp. 107-140.

16. Si veda Marco Meriggi, *Il principato vescovile dal 1776 alla secolarizzazione, in Storia del Trentino*, vol. IV, *L'età moderna*, a cura di Marco Bellabarba e Giuseppe Olmi, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 127-156.

17 ADTn, *Cause matrimoniali*, b. 37, fasc. 517, c. 6v.

18. Ivi, c. 35v

to». Nel quadro di una situazione complessiva non favorevole, avevano inoltre rilevato un'anatomia modesta e fiacca, di «una molezza assai grande a guisa di fico ben maturo» e una sensibilità pressoché nulla. Insomma, «come se fosse morto, niuna poluzione come se fosse fonte arida, ne sensazione come una pietra». Una serie di difetti che, secondo i due medici, dipendevano da «una frigidezza ex nativitate»,¹⁹ quindi non risolvibile e tale, per la dottrina, da comportare nullità del vincolo. A quel punto il parroco aveva ritenuto vi fossero gli estremi per inoltrare al tribunale diocesano la richiesta di ratificare la nullità rilevata dagli elementi fin lì raccolti. Una volta consegnata la procedura a Trento, sufficiente – secondo il parroco – per portare a una risoluzione agevole del caso, questa era stata invece inoltrata al difensore del vincolo. Questa figura, istituita da Benedetto XIV nel 1741,²⁰ aveva la funzione – così recitava la costituzione *Dei miseratione*²¹ – di evitare il malcostume diffuso che vedeva sciogliersi i matrimoni con eccessiva facilità, sulla sospetta base di un accordo ben architettato. Una tendenza che i numeri esigui delle nullità riconosciute, stante almeno la documentazione conservata a Trento, non sembrerebbero confermare. L'avvocato che ricopriva il ruolo, il laico Giovanni Battista Alberti da Stenico, produceva una «dotta e ragionata scrittura»²² e qui, alla luce dell'autorità del diritto canonico (*Decretum Gratiani*, *Decretales*, e commentatori settecenteschi),²³ del summista tardo medievale Angelo da Chivasso²⁴ e in cima a tutti del citato Sánchez («lo scioglimento del matrimonio è cosa gravissima, nella quale l'anima corre il più grande pericolo», l. VII, d. 107, n. 1), toglieva peso tanto alle dichiarazioni dei coniugi, poiché non suffragate da testimoni, quanto alla perizia medica. In luo-

19. Ivi, c. 11v.

20. Cfr. *Nullità dei matrimoni e tribunali ecclesiastici*, a cura di Lorenzo Bellanova et al., Padova, Cedam, 2010, pp. 178-179; Giampaolo Montini, *Il difensore del vincolo e l'obbligo dell'appello*, in «Periodica gregoriana», 106/2 (2017), pp. 301-339.

21. *Benedictus XIV, Constitutio apostolica «Dei miseratione»*, 3 novembris 1741, in *Codicis iuris canonici fontes*, a cura di Petrus Gasparri, Romae, Typis polyglottis Vaticanis, 1926, vol. I, pp. 695-701, n. 318.

22. ADTn, *Cause matrimoniali*, b. 37, fasc. 517, c. 37r.

23. In particolare Ludwig Engel (1630-1674), canonista a Melk poi a Salisburgo. Il suo *Collegium iuris* è un commento alle *Decretales* uscito in tre volumi nel 1681. Ho potuto consultare l'edizione VI, Venetiis, apud Bartholomaeum Giavarina, 1723, l. IV, tit. 15, n. 6, p. 386.

24. La *Summa angelica de casibus conscientiae* di Angelo Carletti da Chivasso (morto nel 1495), teologo e giurista francescano, fu pubblicata nel 1486 e in meno di cinquant'anni se ne potevano contare già più di trenta edizioni. Il testo venne messo al rogo a Wittemberg il 10 dicembre 1520, insieme alla *Summa* di Tommaso, al *Corpus iuris canonici* e ad altri testi rappresentativi del sistema legale su cui poggiava la Chiesa di Roma.

go di un'ispezione dell'uomo, il difensore riteneva invece necessario sottoporre ad esame la «natura della moglie», per accertare un'eventuale avvenuta deflorazione. E, confermata la sua verginità, consegnarle infine gli strumenti per «porre a battaglia la frigidità maritale». Oltre ai rimedi farmaceutici («colle più toniche vivande, colli più energici liquori, fino colle più irritanti medicine»), si raccomandava quindi a Domenica che «con ogni maniera blanda, e lecita, alla resa del debito coniugale lo sollecitasse, lo spingesse: che se ciò alle prime non bastava, replicar si dovea la dose, e l'operazione, come l'arte insegna con altro ammalato». ²⁵ Stava, insomma, a Domenica guarire il marito, appunto «ammalato» (di un'anomalia transitoria e innaturale) con le arti di una regolamentata seduzione, che l'avrebbe vista parte attiva – non in assoluto, ma nell'obbedienza alle indicazioni del giudice – della risoluzione di un problema di cui era certamente corresponsabile. Sotteso al parere del difensore del matrimonio vi è il sospetto che Domenica, in quei tre anni di matrimonio, non ci avesse sufficientemente provato. Cominciando veramente ad applicarsi, avrebbe salvato il matrimonio. Soprattutto, avrebbe evitato che si arrecasse «all'intera commune, si grave scandalo», e si desse «al popolo l'occasione di beffeggiare, insultare; e cagionare in tal guisa enormi danni e spirituali e corporali». Altro elemento, questa volta esplicito, alla base del parere del difensore è la priorità di tutela della reputazione virile del marito: mostrata al mondo la fragilità dell'impalcatura chiamata a tenere in piedi il nucleo della comunità – un marito pienamente padrone di sé e della moglie – i soggetti coinvolti, rivelatisi inadeguati al ruolo previsto, sarebbero stati distrutti dal giudizio della comunità. Una catena di dissolvimenti, generatasi sulla scena (relativamente) intima del talamo nuziale, avrebbe da lì proliferato, sul confine poroso tra la dimensione della coppia e quella della comunità: perduta la reputazione, avrebbero perduto loro stessi, «poiché il diffamato, smarrito il suo buon nome, era ormai incoraggiato a delinquere». ²⁶ Del resto, «l'audacia» con cui Domenica aveva chiesto

25. ADTn, *Cause matrimoniali*, b. 37, fasc. 517, cc. 23v-24r.

26. Giacomo Todeschini, *Visibilmente crudeli: malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 283. Sulla centralità dell'onore in relazione alla conflittualità coniugale e alla sua risoluzione giudiziaria rimando a Claudio Povolo, di cui da ultimo *La stanza di Andrea Trevisan. Amore, furore e inimicizie nella Venezia di fine Cinquecento*, [S.l., a cura dell'autore], 2018; Marco Bellabarba, *Nobiltà, giustizia e letteratura. Un processo per adulterio a Verona nel tardo Cinquecento*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, vol. II, *Retoriche, stereotipi, prassi*, a cura di Giovanni Chiodi e Claudio Povolo, Verona, Cierre, 2004, pp. 311-348.

lo scioglimento del vincolo poteva celare l'intenzione di «cangiar, come si suol dire, lenzuola». ²⁷ La sorte di Domenica, che il giudice stabilì di rispedire al talamo nuziale col mandato di operare per la consumazione, con relative argomentazioni a favore di questa decisione, accomuna la maggioranza delle donne che si rivolsero al tribunale trentino. ²⁸ Che l'impotenza dei mariti potesse essere una scusa, magari concordata, per togliersi da una situazione non voluta, costituiva per i giudici un'eventualità da considerare, ed è un fattore di cui si deve tenere conto oggi nell'osservare gli esiti di queste vicende. Senz'altro ha pesato la logica dell'istituzione giudicante, dotata di un funzionario *ad hoc* per la difesa del matrimonio. E del resto, come si è mostrato all'inizio di questo saggio, una radicata antropologia del matrimonio cristiano teneva ben salda questa impostazione: scioglierlo avrebbe messo a repentaglio le anime, minacciate dalla concupiscenza di cui il genere umano fa necessariamente le spese dalla caduta dei progenitori. Non stupisce, anche alla luce di queste premesse, che la dottrina canonica prescrivesse al giudice di procedere con la massima cautela assegnando un tempo di tre anni ai coniugi (che si sarebbe aggiunto a quello già trascorso) per tentare la consumazione. Se il matrimonio fosse stato veramente da annullare per impotenza irrimediabile, sarebbe stato il futuro a dirlo. ²⁹ Ma a chi scrive viene il sospetto che non poco peso abbia avuto anche l'ideale normativo del *vir* che, seguendo le orme di Adamo prima della caduta, doveva darsi come necessariamente in grado di compiere le *nobiliores partes*, rendendo, così, difficilmente concepibile la *défaillance* dei maschi chiamati in tribunale dalle mogli, e trasferendone la responsabilità colpevole su queste. Se le donne fossero state più cooperative, se fossero state meno maldisposte, se avessero smesso di sfavorire colpevolmente il corso naturale dell'amore, il matrimonio avrebbe potuto finalmente farsi.

4. La *défaillance* impensabile e la *violentia* necessaria

Di fatto, era difficile concepire che la natura fallisse, ostacolando l'atto che ne costituisce lo strumento di propagazione, come sembra emergere dalle citate *Disputationes* di Tomás Sánchez, che avevano

27. ADTn, *Cause matrimoniali*, b. 37, fasc. 517, c. 24r.

28. Cfr. *infra*, nota 62.

29. Il libro IV, tit. 15 *De frigidis et maleficiatis*, cap. *Fraternitatis*, delle *Decretales* di Gregorio IX è riferimento nella sentenza in ADTn, *Cause matrimoniali*, b. 37, fasc. 517, c. 41v.

esplorato le possibili circostanze della *défaillance* nella sezione sull'impotenza del libro VII, dedicato agli impedimenti.³⁰ Va premesso, con l'autore, che l'impotenza può insorgere per cause intrinseche o estrinseche, sia negli uomini che nelle donne. Nei primi è dovuta alla freddezza (*frigiditas*), nelle seconde alla strettezza (*arctitudo*).³¹ Su questo punto, secondo il teologo, tutti concordano con Tommaso d'Aquino (*In 4 Sentent.*, d. 34, q. unica, a. 2 ad 6). Se la freddezza capita alle donne, non costituisce problema, perché non danneggia il ruolo di *patiens* che spetta loro. Invece per l'uomo lo è, poiché gli impedisce di assumere il ruolo di *agens*, che richiede la messa in moto degli organi della generazione, per cui il calore è necessario. E del resto, se la *frigiditas* maschile può essere provata facilmente, avendo conseguenze meccaniche visibili, quella femminile ha sintomi meno evidenti ed effetti meno dannosi anche sul piano giuridico (l. VII, d. 92, n. 1), tanto che il teologo non trova nulla di male nel matrimonio della *vetula*: non importa se il suo corpo ha perso il calore, dovendo solo essere in grado di ricevere (n. 22). Su un altro punto gli autori concordano: l'impotenza costituisce impedimento solo se è perpetua, non se è temporanea.³² Ma anche sulla nozione di temporaneità non vi è un'unica posizione, tanto che teologi celebri (come Antonino Pierozzi, l'arcivescovo di Firenze autore di una *Summa* da decine di ristampe³³ e Martín de Azpilcueta, il teologo navarro a sua volta autore di *bestseller* in materia)³⁴ ritengono che l'impotenza in cui incorre il *decrepitus* possa essere transitoria, non comportando invalidità del

30. Il libro VII è composto da centoquattordici *disputationes*, di cui dodici dedicate al tema cui è riservata la parte conclusiva della sezione. L'impedimento dell'ermafroditismo, cui il gesuita offre una soluzione aperta (in caso di perfetta compresenza del maschile e femminile nel medesimo individuo, questo può praticarle entrambe nel matrimonio), è trattato da Valerio Marchetti, *L'invenzione della bisessualità. Discussioni fra teologi, medici e giuristi del XVII secolo sull'ambiguità dei corpi e delle anime*, Milano, Bruno Mondadori, 2001, pp. 158-160 e *passim*.

31. L'unico caso tridentino di "impotenza femminile" è quello di Elisabeth Dorfer Zambotti, nel 1676. Il matrimonio non venne annullato ma fu concessa separazione per servizie. ADTn, *Cause matrimoniali*, b. 7, fasc. 75.

32. Cfr. Peter Cryle, Alison Moore, *Frigidity: An Intellectual History*, New York, Palgrave Macmillan, 2011.

33. Su Antonino Pierozzi (1389-1459) e la sua opera cfr. Peter Francis Howard, *Beyond the Written Word: Preaching and Theology in the Florence of Archbishop Antoninus, 1427-1459*, Firenze, Olschki, 1995.

34. Si veda Manuela Bragagnolo, *Managing Legal Knowledge in Early Modern Times: Martín de Azpilcueta's Manual for Confessors and the Phenomenon of 'Epitomisation'*, in *Knowledge of the Pragmatici: Legal and Moral Theological Literature and the Formation of Early Modern Ibero-America*, a cura di Thomas Duve e Otto Danwerth, Leiden, Brill, in corso di stampa. Ringrazio l'autrice per avermi consentito la lettura in bozze.

vincolo. Vi è, infatti, nell'uomo un *habitus* a mantenere sempre la potenza, anche se accidentalmente impedita dagli anni, che l'uso di medicinali può far ritornare (n. 23). Molto altro, invece, è soggetto a discussione, a partire dalla nozione di copula perfetta, il cui mancato compimento rende l'unione invalida. Quando può dirsi tale? La dottrina era giunta solo di recente a sostenere che, se non vi è emissione di seme, i due coniugi non diventano *una caro* e il matrimonio non è da considerarsi effettivamente consumato. Il *motu proprio* di Sisto V (*Cum frequenter*, 1587) non aveva reso invalidi i matrimoni degli eunuchi, perché incapaci di emettere *verum semen*? Dei due coniugi, solo il maschio – perfettamente integro – può produrlo, ed è solo della sua *pollutio* che bisogna quindi preoccuparsi affinché vi sia effettiva consumazione a ratifica dell'unione. Quanto alla natura del seme femminile e alla sua utilità, al contrario, le posizioni erano varie.³⁵ Sánchez stesso considerava probabile (ovvero non assolutamente certo, ma supportabile con opinioni di *auctoritates* o con l'argomentazione) che in qualche modo servisse alla generazione. In altre sezioni del testo (per esempio l. IX, d. 17, n. 8) avrebbe considerato addirittura raccomandabile che anche la donna, nel legittimo atto coniugale, fosse condotta al piacere apicale e con questo alla emissione di seme, per garantire una prole migliore. Ma qui, nel primo atto che avrebbe aperto le danze, bastava che la donna fosse in grado di ricevere anche solo una parte di quello maschile, senza dover necessariamente aggiungere il suo (l. VII, d. 92, n. 9). Se l'impotenza del marito fosse dovuta alla bruttezza (*deformatas*) che la rendeva sgradevole, quindi inadatta a suscitare nel coniuge il calore necessario alla messa in moto della fisiologia amorosa, bisognava allora ammonirla a «mostrarsi amabile» curandosi della propria igiene, aspetto fisico e gentilezza. L'uomo, a sua volta, avrebbe dovuto impegnarsi a capire cosa avrebbe voluto trovare in lei che ancora non aveva (n. 11). Nel caso la repulsione non fosse vinta, il vincolo si sarebbe dovuto sciogliere.³⁶ Invece, non era da considerare nullo il matrimonio contratto tra un uomo e una donna

35. Si vedano da ultimo Gianna Pomata, *Innate Heat, Radical Moisture and Generation*, Maaik van der Lugt, *Formed Fetuses and Healthy Children in Scholastic Theology, Medicine and Law*, in *Reproduction: Antiquity to the Present Day*, a cura di Nick Hopwood, Rebecca Flemming e Lauren Kassell, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, rispettivamente pp. 195-208 e pp. 167-180.

36. Il riferimento è qui ad Alberto Magno, che Sánchez ritrova nel commento del domenicano Juan de Torquemada (1388-1468) al *corpus* canonistico. Ho consultato Johannes a Turrecremata, *In causarum decretalium secundam partem doctissimi commentarii*, Venetiis, apud haredem H. Scoti, 1578, t. 3, c. 33, q. 1, n. 14, p. 434 (1 ed. 1519).

resa impotente da una costituzione fragile, che l'avrebbe esposta alla morte certa nel caso avesse dovuto affrontare una gravidanza. Il domenicano Francisco de Vitoria, dalla sua cattedra di Salamanca, posizione dalla quale nella prima metà del XVI secolo aveva trattato le questioni politiche più delicate per la monarchia di Spagna, aveva stabilito che la sopravvivenza della donna doveva avere la priorità sulla consumazione del matrimonio, da considerarsi quindi, in quel caso, non valido.³⁷ Per Sánchez, invece, nemmeno l'eventualità di una morte per parto poteva rendere illecito l'atto sessuale che avrebbe validato l'unione e che, da lì in poi, i coniugi sarebbero stati tenuti a doversi reciprocamente, tanto più che il rischio di morte per parto era da considerarsi transitorio. La vecchiaia, con la sua conseguente sterilità, avrebbe reso temporanea quella particolare forma di impotenza femminile (n. 28). Il capostipite di questa opinione individuato dall'autore è il domenicano Johannes von Freiburg (-1314), la cui *Summa* ad uso dei confessori sintetizzava il pensiero di Tommaso d'Aquino e dei canonisti coevi, nel quale però il caso specifico qui trattato non appare.³⁸ Tre sono gli autori contemporanei a Sánchez, chiamati a loro volta a corroborare questa opinione che riconoscono di minoranza. Fra loro due gesuiti – i portoghesi Enrique Henriquez (1536-1608)³⁹ ed Emmanuel Sa (1530-1596)⁴⁰ – e un domenicano – Luis López (-1595)⁴¹ –, tutti a prendere atto della grandezza del *doctissimus* che esprimeva l'opinione contraria (Francisco de Vitoria), sulla quale, tuttavia, dovevano avere la meglio le ragioni del matrimonio. A chiederlo è la natura stessa dell'istituto, che è sacramento ma anche contratto obbligante, caratteristica, quest'ultima, di cui la dottrina coeva e successiva a Sánchez avrebbe ulteriormente accentuato l'importanza, mettendo in secondo piano le istanze soggettive, almeno nelle questioni relative alle formalità richieste per rendere il vincolo valido. L'ineluttabilità

37. Sánchez (l. VII, d. 92, n. 27) rimanda genericamente alle «praelectiones» di Francisco de Vitoria, citando invece più puntualmente gli autori che ne accolsero la posizione. *In primis* il domenicano Pedro de Ledesma (-1616), autore del primo trattato interamente dedicato al matrimonio dopo il Concilio di Trento, ispirato al pensiero di Tommaso d'Aquino.

38. Di Johannes de Friburgo, *Summa confessorum*, ho potuto consultare l'edizione Parisiis, 1519 [s.e.] al tit. 15, l. IV, q. 11, fol. 234v.

39. Henricus Henriquez, *Summa theologiae moralis*, Moguntiae, ex officina typographica J. Albini, 1613, l. XII, c. 7, n. 8, p. 716 (I ed. 1600).

40. Emmanuel Sa, *Enchiridion confessoriorum*, Coloniae, excudebat B. Bucholtz, 1602, alla voce *matrimonium, de impedimentis dirimentibus*, n. 14, p. 280

41. Ludovicus Lopez, *Instructorium conscientiae*, pars secunda, Salmanticae, apud J. et A. Renaut, 1594, cap. 52, vers. *praetera ambiguitatem*, p. 1158.

delle ragioni del matrimonio vince, così, in primo luogo sulla sopravvivenza della moglie. Accade anche nel caso già menzionato della donna afflitta da *arctitudo*, che è la forma di impotenza femminile in grado di invalidare l'unione. Ad essa è dedicata una lunga *disputatio*, che culmina legittimando l'apertura forzata del corpo della donna tramite «instrumento ligneo, vel ferreo» (l. VII, d. 93, n. 11). Si tratta, in questo caso, di un'azione «violenta» (così la definisce lo stesso Sánchez, n. 12) nel senso letterale sopra evocato. L'uso di uno strumento artificiale per la deflorazione, infatti, non è naturale per chi la subisce (dovrebbe essere il corpo del marito ad aprire il varco in quello della moglie, anche forzandola e ferendola), e perché l'operazione avviene, come fanno presente all'unanimità gli autori evocati (una lunga lista che attraversa la tradizione degli ultimi tre secoli), contro la volontà della donna, che teme per la sua incolumità. L'operazione «violenta» va tuttavia compiuta, al fine di rendere il matrimonio consumabile, anche se la donna si oppone, anche se l'operazione le infliggerà sofferenze, quando il rischio di ucciderla è stimato dai medici come minimo (n. 13-18).⁴² A favore di questa opinione è l'idea che il marito non debba essere tenuto a condurre una vita da *frustratus*, dentro un matrimonio in bianco. L'autore precisa, sul finale, che occorre risparmiare alla moglie l'apertura forzata se ciò implica l'uso del fuoco o la certezza di una molestia perpetua (n. 32). Qui nessuna *auctoritas* medica è chiamata a fornire indicazioni più dettagliate, al contrario di quanto avviene in altre sezioni del trattato, in cui il ricorso alla disciplina è esplicito. Lo è, per esempio, nella sezione dedicata all'impotenza *ex maleficio* (fra le cause estrinseche, ovvero non naturalmente patologiche, che costituiscono impedimento dirimente).⁴³ È qui che, demonologia⁴⁴ e medicina⁴⁵ alla mano, il funzionamento ideale della fisiologia

42. Delle citate *Decretales*, il libro IV, tit. 15 *De frigidis et maleficiatis* resta riferimento ridiscusso in Sánchez, *Disputationes* (libro VII, d. 39, n. 7). Il caso si applica anche alla vergine che il marito non riesce a deflorare a causa della propria fiacchezza. Sull'amministrazione del debito coniugale in relazione al pericolo dell'incolumità dei coniugi cfr. Maria Sole Testuzza, *De coniugio leproso: antiche questioni di bio-diritto*, in «Forum historiae iuris», <http://www.forhistiur.de/zitat/1211testuzza.htm>.

43. Scaramella, *Inquisizione, eresie, etnie*, sul «matrimonio legato», pp. 207-237.

44. Riferimento sono i *Disquisitionum magicarum libri sex* (1599) di Martín Delrio, su cui cfr. Johannes M. Machielsen, *Martin Delrio: Demonology and Scholarship in the Counter-Reformation*, Oxford, Oxford University Press, 2015.

45. Sul ruolo degli spiriti nella determinazione degli stati d'animo e l'impatto sulla potenza virile, Sánchez rimanda ai *Contradictentium medicorum libri duo* (1565) di Gerolamo Cardano, autore più volte messo all'Indice (non per l'opera citata), cfr. *Catholic Church and Modern Science: Documents from the Archives of the Roman Congregations of the Holy Office and*

maschile riceve dal teologo le più dettagliate descrizioni, nel tentativo di spiegare cosa – per via soprannaturale quindi, ancora, «violenta», perché ostacola il corso naturale delle cose – la impedisce. Due requisiti rendono l'uomo adatto *ad venerem*: l'azione del calore e degli spiriti. Per l'intervento di un demone il primo può essere diminuito, e ostacolato il passaggio dei secondi lungo i nervi e le vene degli organi genitali, impedendone il rigonfiamento. La tristezza, la paura e gli altri *affectus*, producendo trasmutazioni del sangue e danneggiando gli spiriti del cuore, possono a loro volta rendere l'uomo incapace di consumare l'atto sessuale. Ma anche l'ingenerarsi improvviso di sentimenti che poco hanno a che fare con la situazione può essere dovuto al soprannaturale. Un *phantasma* si interpone fra due corpi che stanno per unirsi, impedendone il contatto; scalda troppo quello dell'uomo, causando emissioni di umori prima del tempo, oppure d'un colpo lo raffredda, impedendole; turba l'immaginazione facendo percepire lei, che è magari di conclamata bellezza, d'un tratto deforme (n. 2). Tutte cose che non dovrebbero accadere, perché l'ordine naturale che regola il corpo maschile ha una sua esatta, prevedibile ineluttabilità, prodotta dalla espansività del calore, dalla necessità dello scorrere dei fluidi, dalla effervescenza degli spiriti (l. VII, d. 94, n. 6).⁴⁶ Una psicobiologia che i teologi di età moderna mostravano di conoscere bene e che trovava spazio diffuso di trattazione anche al di fuori della normativa sul matrimonio.

Come è stato di recente mostrato,⁴⁷ nell'arco di tempo in cui la relazione coniugale veniva istituzionalizzata nelle forme tridentine, lo stesso avveniva per un altro ambito, all'apparenza molto distante: quello della disciplina spirituale nei campi di battaglia. Una nutrita trattatistica istruiva i cappellani militari alla cura delle anime e dei corpi degli uomini mandati a combattere contro eretici e infedeli. Anche il soldato aveva il dovere di salvarsi, guadagnandosi la vita eterna *in primis* attraverso il controllo di un vigore dato come intrinseco. Il

the Index, a cura di Ugo Baldini e Leen Spruit, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2009, vol. II, t. 2, pp. 1333-1472; e alla *Cirurgia universal* (1581) di Juan Frago (1530-1597), chirurgo di Filippo II, per i segni in grado di chiarire se la *frigiditas* è dovuta a maleficio o a cause naturali.

46. Sánchez conclude che, benché anche le donne possano esserne vittime (quando, per esempio, si trovano improvvisamente a percepire il coniuge come odioso), sono gli uomini i più colpiti. E chi ne è responsabile? Chi ha effettuato il maleficio: le *maleficae*. Queste, si sa, sono in numero molto maggiore dei *malefici*, e colpiscono soprattutto i maschi (l. VII, d. 93, n. 3).

47. Vincenzo Lavenia, *Dio in uniforme: cappellani, catechesi cattolica e soldati in età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2017.

suo corpo era infatti considerato dotato, ancor più che quello degli altri uomini, di un calore particolare che gli derivava dall'andare a cavallo. Citando Aristotele (*Problemi*), mediato dai medici loro coevi, i teologi spiegavano che cavalcare produceva per sfregamento un calore particolare nelle parti della generazione, il quale produceva un *surplus* di umori destinati ad essere espulsi. Per questo il soldato, più di altri uomini, non poteva contenersi⁴⁸ (lo stesso Sánchez aveva trattato della cosiddetta *pollutio ex equitatione*, a proposito delle commozioni carnali cui sono sottoposti gli uomini fuori dal matrimonio, l. IX, d. 45, n. 3-7). Questo argomento di natura spiegava come mai le truppe commettessero sistematicamente stupri sulle donne civili, una piaga evocata soprattutto in relazione al danno ricevuto dalle vergini, specie quelle consacrate. Dalla potenza naturale alla sua altrettanto naturale espressione violenta il passo è dunque brevissimo. La soluzione? Il male minore: essendo per natura l'uomo/soldato troppo esuberante, meglio dotare gli accampamenti di prostitute da campo. Di per sé deplorevole, il rimedio mercenario è qui un male necessario per ridurre il danno dell'incontenibilità maschile, legittimata sulla base della sua natura idraulica e pneumatica.

5. Nicolò «non curabile coll'arte» e Maria Domenica malamente «adoperata»

L'irreversibilità di un evento traumatico poteva spiegare la mancata espressione di questa presunta naturale incontenibilità sessuale. Così era stato nel caso di Giovanni Nicolò Iachellini, contadino della valle di Rabbi. Maria Domenica Daprà, nella primavera del 1768,⁴⁹ gli era andata in sposa a diciotto anni. In dodici mesi «essa fu sol tanto sempre toccata colle sole mani dal suo marito, fino che le procurava in tale maniera la polluzione ad essa, e non altrimenti veniva dallo stesso adoperata».⁵⁰ Così aveva dichiarato al giudice, con un linguaggio tipico della moralistica su cui si formava il suo confessore – primo (a sua detta) definitore dell'anomalia della sua

48. Si veda l'opera del teatino Francisco Cespedes, *Dubia conscientiae militariae*, Mediolani, ex typographia Georgi Rollae, 1643, dub. 53, pp. 105-107. Il rimando medico è al milanese Ludovico Settala (1552-1663).

49. ADTn, *Cause matrimoniali*, b. 28, fasc. 381, cc. 1r-37v.

50. Ivi, c. 4r. Non era raro che le donne raccontassero di essere, loro malgrado, costrette ad atti alternativi all'amplesso dai mariti impotenti. Cfr. Rizzo, "Mamma, tutto è fatto!".

condizione⁵¹ – e riconducibile alla tradizione monastica del primo cristianesimo evocata a inizio di questo saggio. Con *pollutio*, la tradizione teologico-morale definiva infatti anche l'orgasmo femminile, considerato omologo di quello maschile, sebbene non implicasse l'emissione di sostanze di sicura efficacia generativa.⁵² Interrogato a sua volta, Nicolò si era difeso impugnando l'argomento della propria costanza nel tentare la consumazione «una volta al mese, per consiglio del mio confessore» (della cui identità, come di quello della moglie, non sappiamo). Quanto alle pratiche cui avrebbe costretto Maria Domenica, a raccomandarle stavolta non era l'ortodossia della religione, trasmessa da maschi votati al celibato, ma quella laica delle prassi dei pari, altri maschi compagni di *status*, portatori di un ulteriore ordine normativo da invocare per legittimare le proprie azioni. «Altri maritati» lo avevano rassicurato sulla liceità di quei toccamenti a preludio della copula. E anche i moralisti, a dire il vero, concordavano sul fatto che non vi fosse nulla di male se i coniugi si scambiavano *tactus*.⁵³ Su un punto non transigevano: tutto doveva essere convogliato verso la restituzione del *debitum* coniugale, non finalizzata all'appagamento ma alla generazione di prole e all'evitamento dell'adulterio, il quale può seguire alla mancata soddisfazione del dovere coniugale. Mentre i procuratori (quello uxoriale e quello maritale) raccoglievano prove della condotta dei coniugi,⁵⁴ i medici procedevano alle perizie.⁵⁵ Quella dirimente era stata prodotta dopo due giorni di visite, effettuate «in piedi e a letto». Richiamarla può essere utile per entrare ulteriormente nelle esplicazioni correnti della maschilità funzionante e di quella patologica. Pur essendo le parti

51. Come è stato segnalato, nelle cause matrimoniali celebrate nei tribunali diocesani il ruolo del parroco è centrale. In quelle per impotenza, dove si entra nell'intimità matrimoniale, è particolarmente presente: cfr. Brambilla, *I reati morali*, pp. 553-554; Hacke, *Gendering Men*. Per uno sguardo di lungo periodo cfr. Daniela Lombardi, *Storia del matrimonio. Dal medioevo a oggi*, Bologna, Il Mulino, 2008. Sul clero nella diocesi di Trento, si veda Marcello Farina, *Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa dal 1650 al 1803*, in *Storia del Trentino*, vol. IV, *L'età moderna*, pp. 505-551.

52. Che la fecondazione sia dovuta all'azione del fluido maschile su un ovulo sarebbe stata intuizione di Lazzaro Spallanzani (*Dissertazioni di fisica animale e vegetabile*, 1776), ripresa da Jean-Louis Prévost e Jean-Baptiste Dumas nel 1824. Cfr. Emmanuel Betta, *L'altra genesi. Storia della fecondazione artificiale*, Roma, Carocci, 2012; Id. 1873: *la contracccezione all'Indice*, in *Riti di passaggio, storie di giustizia. Per Adriano Prosperi*, a cura di Vincenzo Lavenia e Giovanna Paolin, Pisa, Edizioni della Normale, 2011, vol. II, pp. 35-41.

53. Su probabilismo e censura cfr. Stefania Tutino, *Uncertainty in Post-Reformation Catholicism: A History of Probabilism*, Oxford-New York, Oxford University Press, 2018, cap. 6.

54. ADTn, *Cause matrimoniali*, b. 28, fasc. 381, cc. 20r-22v.

55. Ivi, cc. 33r-v.

virili di Nicolò «ben organizzate», era stato impossibile suscitare in esse una qualche reazione. Eppure il trentatreenne era di temperamento «sanguigno e robusto, abile a somministrare spiriti animali». Inoltre, la buona struttura delle parti «destinate alla separazione degli umori a' vario uso determinati» rendeva possibile una corretta idraulica, e, soprattutto, «la prontezza dello spirito ed ingegno» confermeva una «capacità dell'anima a riceverne ed alimentare le piacevoli sensazioni degli oggetti portate per via dei sensi». ⁵⁶ Nella prospettiva dei due medici, la psicologia (intesa qui come scienza del principio vitale agente nel corpo) giocava un ruolo centrale nell'esplicazione della fisiologia amorosa. Non sappiamo come i medici avessero potuto comprovarlo, ma risultava evidente che la sostanza pneumatica che animava le membra di Nicolò era in grado tanto di ricevere dai sensi gli stimoli esterni, quanto di procurarne altri mediante l'immaginazione, ingredienti immateriali fondamentali nell'espletamento dell'atto amoroso. Nell'espressione ideale della virilità, tutta la persona era chiamata in causa: temperamento (ovvero equilibrio degli umori), ingegno, sensi esterni, immaginazione, il tutto mosso da sostanze pneumatiche (gli spiriti, appunto), presenti da secoli nelle letture mediche (e teologiche) ⁵⁷ della vita organica, con varie forme, genesi e funzioni. La tradizione umorale classica, secondo la distinzione principe di Galeno, differenziava gli spiriti in naturali, vitali e animali, individuando la provenienza dei primi nel fegato, dei secondi nel cuore, degli ultimi nel cervello. Quelli naturali, trasportati dal sangue, avevano la funzione di nutrire il corpo per mezzo delle vene. Giunti nel ventricolo destro, si pensava entrassero poi in quello sinistro, uscendone come spiriti vitali che, simili a una fiamma, raggiungevano ogni estremità, anche le parti della generazione, suscitandovi il pungolo che si riteneva risiedere all'origine del piacere sessuale. Arrivati al cervello, si trasformavano in animali, erano capaci di veicolare le operazioni intellettuali e anche, scendendo giù per la spina dorsale, di attraversare i nervi per giungere a tutte quelle parti del corpo che hanno sensi e movimento. Nella seconda metà del XVII secolo, la medicina meccanicistica avrebbe continuato a ritenere importante il ruolo degli spiriti tanto nella fisiologia quanto nella patologia. Quelli animali, in particolare, erano cruciali nella memoria

56. *Ibidem*.

57. Si veda Elena Brambilla, *Corpi invasi e viaggi dell'anima. Santità, possessione, esorcismo: dalla teologia barocca alla medicina illuminista*, Roma, Viella, 2010.

e nell'immaginazione, grazie alla loro azione nelle circonvoluzioni della corteccia corticale. Passando attraverso i nervi, considerati allora tubicini cavi, generavano il movimento delle singole membra e del corpo tutto.⁵⁸ Un loro eccessivo stato di agitazione poteva essere causa dei sintomi convulsivi tanto maschili quanto femminili.⁵⁹ Nella prima metà del XVIII secolo, il loro ruolo era stato oggetto di accesa discussione, e la loro stessa esistenza era stata messa fortemente in dubbio.⁶⁰ Non è il caso, però, dei periti che esaminarono Nicolò. Se qualcosa in lui non andava, doveva essere colpa dell'ostruzione dei nervi, che rendeva impossibile il transito di una «dovuta quantità di spiriti, per una valevole contrazione dei muscoli», la quale – nella normale fisiologia – avrebbe dovuto impedire «il moto refluò del sangue» e «gonfiare i corpi cavernosi». Se a difetti su altri versanti (effervescenza dei sensi, equilibrio dell'umore, meccanica idraulica) poteva esserci rimedio, non poteva dirsi lo stesso per quelli dei nervi, il che portava i periti a concludere per un'impotenza «assoluta, e non curabile con l'arte».⁶¹ Se il quadro umorale sembra situare le visioni dei due nell'orizzonte della prima età moderna, la centralità degli spiriti animali e della capacità di conduzione dei nervi potrebbe collocare la loro lettura nel solco della tradizione meccanicistica. Ad ogni modo, l'unica *auctoritas* citata è quella di Ippocrate, invocato a giustificare l'impossibilità di una guarigione.

In questo caso, il parere dei medici fu sufficiente a comprovare l'impossibilità della consumazione e il vincolo venne sciolto.

58. Sulla fisiologia umorale classica e sulle sue ricezioni, Jean Starobinsky, *L'inchiostro della malinconia*, traduz. di Mario Marchetti, Postfazione di Fernando Vidal, Torino, Einaudi, 2014 (ed. orig. Paris 2012); Fernando Vidal, *The Sciences of the Soul: The Early Modern Origins of Psychology*, Chicago-London, University of Chicago Press, 2011 (ed. orig. Paris 2006).

59. Si è studiato soprattutto il ruolo degli spiriti nelle patologie convulsive femminili: cfr. Brambilla, *Corpi invasi e viaggi dell'anima*; Ead., *Felicità e infelicità delle donne nel Settecento: sensibilità, malattie nervose e passioni*, in *Felicità pubblica e felicità privata nel Settecento*, a cura di Anna Maria Rao, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2012, pp. 100-131; Sabine Arnaud, *L'invention de l'hystérie au temps des Lumières (1760-1820)*, Paris, Éditions de l'EHESS, 2014. Su fisiologia e patologia maschili, Rafael Mandressi, *La chaleur des hommes. Virilité et pensée médicale en Europe*, in *Histoire de la virilité*, vol. I, *De l'Antiquité aux Lumières*, sotto la direzione di Georges Vigarello, Paris, Seuil, 2011, t. 10, pp. 235-258.

60. La loro esistenza sarebbe stata messa fortemente in discussione già da Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723), noto soprattutto per la scoperta degli *animalcula* (denominati spermatozoi all'inizio del XIX secolo). Per un quadro delle coeve posizioni scettiche verso esistenza e ruolo degli spiriti [Robert James], *Dizionario universale di medicina, di chirurgia, di notomia [...], del signor James [...] tradotto dall'originale inglese dai signori Diderot, Eidous, e Toussaint*, Venezia, G. Pasquali, 1753, t. 10, pp. 693-698.

61. ADTn, *Cause matrimoniali*, b. 28, fasc. 381, c. 30v.

Ma, come anticipato, alla richiesta di riconoscere nullo il vincolo a fronte dell'impotenza dei mariti, a quattro mogli su sei fu ingiunto di tornare ai rispettivi talami, con il mandato di cooperare alla consumazione. Vi erano perizie attestanti l'incapacità fisica dei loro coniugi, che non ebbero peso nella decisione dei giudici,⁶² e precedenza di diritto venne data a un matrimonio ancora a venire nella sua compiutezza.⁶³ Come già accennato, poteva pesare il sospetto che l'argomento dell'impotenza celasse una speranza, condivisa da entrambi i coniugi, di porre fine a un'unione indesiderata. Ma pesava anche una difficoltà, vigente un ideale normativo di maschilità attiva, estroflessa, potente, a escludere definitivamente quest'ultima dall'orizzonte delle possibilità. La reazione dello stesso Nicolò – che si può a tutti gli effetti definire violenta, nel senso invece oggi invalso del termine – è eloquente, e rimanda all'impensabilità, da parte sua, della sua stessa condizione. Quando, al secondo anno di matrimonio, Maria Domenica «sgridò il marito con dirle, che se non esercitava in altra maniera l'atto del matrimonio era peccato [...] esso marito [...] le rispose che lui era padrone d'essa e che con sua moglie poteva usare come voleva, onde quasi per forza continuò ad adoperarla indebitamente».⁶⁴ Nonostante questa rivendicazione verbale di ruolo guida nell'organizzazione gerarchica del talamo nuziale e di proprietà della moglie, Nicolò «non ci ha mai potuto entrare, né tramandare il seme». E quando, solo dopo reiterati tentativi da parte di Maria Domenica di renderlo consapevole – sempre per mandato del confessore – della peccaminosità della loro condizione, finalmente «fu costretto a manifestarle che per il grande dolore, che sentiva nel principio della sua verga non poteva consumare l'atto», a quell'ammissione di incapacità era seguita, a compensare l'ormai palese *défaillance*, una nuova, più prepotente rivendicazione. «Con tale occasione le minacciò la morte, se avesse lei palesato questo suo

62. L'annullamento del matrimonio fu concesso, oltre che a Maria Domenica, anche a Maria Giovanna Marosi (1776): ivi, b. 38, fasc. 570 (la perizia, alle cc. 3r-4r, indica «mancanza in parte de' spiriti animali [...] stante il cattivo temperamento ipocondriaco»); oltre ai casi già menzionati, non fu concesso a Maria Katharina Pichelmayr (1770): ivi, b. 30, fasc. 398; a Veronica Graziolla (1789): ivi, b. 35, fasc. 483 (unico caso in cui la perizia non riscontra difetti, c. 25r); a Maria Risatti (1797): ivi, b. 36, fasc. 500 (anche in questo caso nella sentenza il passo di Sánchez citato per negare lo scioglimento del matrimonio Bleggi-Villi costituisce riferimento normativo principe, c. 18v).

63. Delle coppie che avevano visto rifiutata la richiesta di sciogliere il vincolo non abbiamo più notizie.

64. ADTn, *Cause matrimoniali*, b. 28, fasc. 381, c. 4v.

modo di fare, o grande dolore che provava, ma sempre la speranzava che guariva». Che non fosse nota ad alcuno quella vergogna, che tuttavia lui confidava di risolvere. Si trattava, in fondo, di un difetto anatomico dovuto, avrebbe spiegato, a «un colpo di piede, che una volta ha ricevuto in quella parte da certo giovane». Niente, insomma, di imputabile alla natura.

E così per altri due anni, circa una volta al mese si era protratto «l'inutile attentato, adoperando di frequente le sole mani». ⁶⁵

65. Ivi, c. 6r.

